

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4616

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANFREDI, RIZZI, TAROLLI, PORCARI,
SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI, PIANETTA, MAGGIORE,
TERRACINI, COSTA, NOVI, DE ANNA, LAURO, CENTARO,
GRECO, TONIOLLI, CONTESTABILE, FIRRARELLO, PICCIONI
e TRAVAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2000

—————

Nuove norme in materia di servizio militare e servizio civile

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le recenti norme sull'obiezione di coscienza contenute nella legge 8 luglio 1998, n. 230 con le successive integrazioni apportate dalla legge 12 novembre 1999, n. 424 - ispirate al principio di parificare l'espletamento del servizio come obiettore di coscienza al servizio militare - hanno determinato un'innovazione sostanziale nella gestione delle risorse degli obiettori di coscienza segnando il passaggio da una gestione burocratica del fenomeno degli obiettori di coscienza ad una gestione attiva di dette risorse, finalizzata a valorizzare il servizio civile sotto il duplice aspetto di:

- utilità sociale, in termini di espletamento di attività in settori cruciali per lo sviluppo del Paese, quali la difesa del suolo, del paesaggio, della natura, della storia, dell'arte e della cultura nonché della difesa dell'uomo e dei suoi valori primari, secondo un nuovo concetto di difesa della Patria;

- utilità per il giovane stesso, in termini di esperienza sotto gli aspetti umano, culturale, educativo ed anche professionale.

Tuttavia, a fronte di tali principi volti a realizzare un servizio civile inteso come strumento di intervento nel sociale e nello stesso tempo anche strumento di crescita per coloro che sono chiamati a svolgerlo, tali norme in sede di applicazione hanno, di fatto, creato pesanti diseguaglianze di ordine sociale a danno dei giovani che prestano il servizio militare ed hanno introdotto, di conseguenza, variabili imponderabili sotto gli aspetti qualitativi e quantitativi nella pianificazione dei reclutamenti dei militari di leva con conseguenti riflessi negativi sull'organizzazione delle Forze armate.

Ciò a causa di una evidente propensione dei giovani che devono assolvere gli obblighi

di leva a far ricorso all'obiezione di coscienza non tanto per questioni di ordine morale-religioso o di rifiuto della violenza, quanto per la naturale opzione per un servizio più «comodo», svolto per lo più nel luogo di residenza e senza il rigore e le difficoltà proprie dello «status» militare.

Il fenomeno dell'obiezione di coscienza ha avuto, infatti, un costante crescendo con un'accelerazione nell'ultimo periodo raggiungendo circa 50.000 unità negli anni 1997 e 1998 e prevedibilmente circa 120.000 unità nell'anno 2000 (Allegato A).

Le agevolazioni che fanno propendere la scelta dei giovani a favore dell'obiezione riguardano essenzialmente:

- l'accoglimento, di massima, delle preferenze indicate in sede di assegnazione «in ordine all'area vocazionale e al settore di impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta» (legge n. 230 del 1998, articolo 4 comma 2);

- la soggezione a norme disciplinari consistenti in provvedimenti di ordine essenzialmente morali, a differenza delle limitazioni della libertà previste per i militari di leva (consegna);

- l'orario di lavoro equiparato a quello del personale dell'ente d'impiego e con diritto alla fruizione del recupero compensativo, a differenza dei maggiori impegni dei militari di leva, ai quali - come noto - non competono recuperi compensativi;

- l'elevata probabilità di ottenere la dispensa dal servizio, data la situazione di eccedenza che si crea, avendo vincolato l'entità massima del reclutamento di obiettori, a fronte della forte crescita del fenomeno del-

l'obiezione. Ne sono favoriti soprattutto i giovani con minore indice di idoneità somatico-funzionale o psicoattitudinale e quelli di difficile impiego presso gli enti convenzionati qualora l'area vocazionale ed il settore d'impiego prescelti dall'interessato vengano ritenuti d'impedimento all'espletamento del servizio.

La forma di obiezione «soggettiva non sindacabile» ed il preponderante ricorso dei giovani a tale tipo di servizio civile hanno:

- da una parte, comportato notevoli esuberi rispetto alla pianificazione d'impiego degli obiettori di coscienza. In futuro è prevedibile che il fenomeno degli esuberi diventi sempre più rilevante creando, quindi, sempre più evidenti disequaglianze di ordine sociale;

- per contro, implicato continue difficoltà alle pianificazioni degli arruolamenti dei militari di leva con conseguenti riflessi negativi sull'organizzazione delle Forze armate, creando problemi non facilmente risolvibili anche durante il periodo di transizione (cinque anni), per un eventuale passaggio ad un esercito di soli volontari.

In prospettiva si può facilmente prevedere il ricorso in forma pressoché totale all'obiezione di coscienza da parte dei giovani che debbono assolvere gli obblighi di leva.

Si rende, quindi, necessario apportare modifiche a tale normativa nell'intento di creare un sistema più «bilanciato» che consenta al servizio militare ed al servizio civile di «coesistere» ed essere operanti in modo sinergico. Dovrà in sostanza essere resa possibile la pianificazione degli arruolamenti così da soddisfare sia le esigenze delle Forze armate sia le esigenze del servizio civile sostitutivo secondo un concetto moderno di difesa della Patria e senza alcun condizionamento esterno. Questo compito viene assegnato al Governo che è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi

necessari a regolare la selezione, il reclutamento e l'impiego di giovani, garantendo condizioni paritetiche tra il servizio militare e il servizio civile per quanto riguarda: la scelta vocazionale; la scelta dell'area nella quale prestare servizio; gli orari di servizio e per il tempo libero; gli emolumenti, i requisiti e tempi relativi al differimento o alla sospensione o all'esenzione del servizio. Inoltre con tali decreti legislativi devono essere definite le eventuali ridislocazioni dei reparti e delle caserme sul territorio nazionale per garantire le suddette esigenze.

Il presente disegno di legge, pertanto:

- persegue l'obiettivo di garantire principi di equità sociale, eliminando il fenomeno degli esuberi attraverso l'impiego di tutti i giovani nell'ambito del servizio militare o di quello civile sostitutivo per un periodo ridotto dagli attuali dieci mesi a sei mesi.

Tale riduzione della ferma di leva obbligatoria avrebbe, di fatto, riflessi solo sull'organizzazione delle Forze armate ed, in particolare, su quella dell'Esercito. Per queste - fermo restando l'attuale sistema di reclutamento misto, basato su una componente volontaria ed una componente di leva - i necessari adeguamenti da apportare consisterebbero essenzialmente nell'attribuire ai Reparti costituiti con personale di leva solo compiti di difesa interna del territorio, oltre che di protezione civile e difesa delle libere istituzioni.

Eventuali esigenze di interventi in operazioni fuori confine che non possano essere soddisfatte con la componente volontaria potranno essere effettuate ricorrendo ai richiami su base volontaria del personale che ha già completato i sei mesi di servizio obbligatorio;

- definisce i criteri per l'assegnazione dei giovani al servizio militare o al servizio civile sostitutivo in relazione soprattutto alle motivazioni che dovranno essere indicate preventivamente.

Con tali criteri si intende, in pratica, garantire gli arruolamenti nelle Forze armate entro i contingenti annui fissati in sede di legge di bilancio potendo intervenire – qualora necessario – nella scelta dei giovani, fatto salvo, comunque, il diritto dell'obietto di coscienza a prestare il servizio civile sostitutivo nel rispetto dei principi fissati dalla legge n. 230 del 1998.

In particolare, l'articolo 1 definisce le forme e la durata del servizio obbligatorio. L'articolo 2 disciplina le modalità di recluta-

mento per il servizio militare e per il servizio civile. L'articolo 3 salvaguarda il principio dell'obiezione di coscienza nei termini stabiliti dalla legge n. 230 del 1998. L'articolo 4 tratta delle norme concernenti i ritardi, i rinvii, le dispense e gli esuberi. L'articolo 5 prevede la delega al Governo finalizzata a regolare le modalità di coordinamento delle strutture preposte al servizio militare e di quelle preposte al servizio civile. Gli articoli 6 e 7, infine, prevedono rispettivamente le abrogazioni e l'entrata in vigore della legge.

ALLEGATO A

OBIETTORI DI COSCIENZA

ANNO	OBIETTORI IMPIEGATI
1982	2.000
1983	6.000
1984	8.050
1985	6.300
1986	8.400
1987	8.200
1988	5.200
1989	5.900
1990	9.600
1991	13.900
1992	17.900
1993	18.500
1994	24.150
1995	26.800
1996	31.050
1997	49.200
1998	51.750
1999 1° semestre	36.450

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Servizio obbligatorio e sua durata)

1. Il dovere costituzionale di difesa della Patria si assolve con l'espletamento del servizio obbligatorio nella forma di servizio militare o di servizio civile della durata di sei mesi.

Art. 2.

(Formazione dei contingenti di personale per il servizio militare e per il servizio civile)

1. Svolgono il servizio militare, fino al soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, prioritariamente i cittadini che esprimono il gradimento per il servizio militare stesso secondo una graduatoria di merito basata sugli indici di idoneità somatico-funzionale.

2. I cittadini esclusi dal contingente di leva necessario al soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato sono soggetti all'obbligo di prestare il servizio civile nazionale.

Art. 3.

(Obiezione di coscienza)

1. I cittadini che si oppongono all'uso delle armi e non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato - secondo i principi indicati nella legge 8 luglio 1998, n. 230 - assumono la qualità di obiettori di coscienza ed assolvono gli obblighi di servizio nella forma del servizio civile.

Art. 4.

(Ritardi, rinvii, dispense ed esuberi)

1. I provvedimenti riguardanti i ritardi, i rinvii e le dispense vengono trattati dall'organizzazione distrettuale secondo le norme vigenti e disposti dal Ministro della difesa.

2. Gli eventuali esuberi di aspiranti al servizio civile sono disposti dall'Ufficio nazionale per il servizio civile sulla base della graduatoria costituita dagli indici di idoneità somatico-funzionale.

Art. 5.

(Delega per il coordinamento delle strutture proposte al servizio militare e di quelle proposte al servizio civile)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare la selezione, il reclutamento e l'impiego nel servizio militare e nel servizio civile, garantendo condizioni paritetiche tra i citati servizi con riferimento a:

- a) scelta vocazionale;
- b) scelta dell'area nella quale prestare servizio;
- c) orari di servizio e per il tempo libero;
- d) emolumenti;
- e) requisiti e tempi relativi al differimento o alla sospensione o all'esenzione del servizio.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 devono inoltre essere definite le eventuali ridislocazioni dei reparti e delle caserme sul territorio nazionale per garantire le esigenze di cui alle citate lettere a), b), c), d), ed e) del predetto comma 1.

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.